

## **Il diritto di rivalsa dell'INAIL sul datore di lavoro**

L'art. 2043 del Codice Civile recita: **"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona a altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"**.

Il nostro sistema assicurativo obbligatorio pone a carico dell'INAIL il risarcimento del danno riportato da infortunio sul lavoro o determinato da malattia professionale ma la legge riconosce all'INAIL medesimo il diritto di ottenere dalle persone civilmente responsabili del danno da infortunio o malattia professionale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni.

Presupposti dunque per l'esercizio del **diritto di rivalsa** sono:

- l'ammissione ad indennizzo da parte dell'istituto di un evento lavorativo lesivo, con conseguente erogazione di prestazioni
- l'esistenza di responsabilità civile a carico di terzi nel determinismo dell'evento

### **In sede giudiziaria il diritto di rivalsa si esercita con l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile.**

La responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti è stata disciplinata dall'art. 10 del Testo Unico (D.P.R. 1124/65); l'art. 10 prevede, in particolare e in linea di massima, l'esonero del datore di lavoro dalla suddetta responsabilità civile per il fatto che il sistema assicurativo obbligatorio garantisce al lavoratore infortunato l'indennizzo per il danno professionale.

L'esonero non opera però nei casi in cui il fatto che ha provocato l'infortunio o la malattia professionale costituisca reato e, in relazione al medesimo, il datore di lavoro abbia subito condanna penale per reati dolosi, omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene del lavoro, ovvero abbia determinato una malattia professionale.

In caso di sentenza penale di condanna ovvero nel caso in cui il giudice civile si pronunci affermativamente circa l'esistenza del fatto-reato, scatta automaticamente il diritto di regresso da parte dell'Istituto per il recupero delle spese dell'infortunio o della malattia professionale (art. 11 Testo Unico).



**ORION SRL**  
Corso Milano, 67  
28883 Gravelona Toce (VB)  
Nr. registro imprese e P.Iva 01762770038  
c.s. € 15.750,00 i.v. - REA VCO nr. 187408  
Tel. 0323.840638 - Fax 0323.847310  
E-mail: [info@orionweb.it](mailto:info@orionweb.it)